

Legge regionale 11 febbraio 1981 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 31/08/1988

**Norme per agevolare la realizzazione degli interventi nelle materie di competenza della Direzione regionale delle foreste.**

**Art. 1**

Tutti i pagamenti afferenti le competenze della Direzione regionale delle foreste possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, mediante aperture di credito e conseguenti ordini di accreditamento da disporre da parte del Direttore regionale delle foreste - senza alcun limite di spesa - a favore dei Dirigenti preposti ai Servizi centrali e periferici della Direzione o di consiglieri, ai medesimi Servizi assegnati.

La norma di cui al precedente comma si applica anche alle pratiche già istruite e a quelle in corso di istruzione o non ancora definite, alla data di entrata in vigore della presente legge.